

COSA CAMBIA PER LE ETICHETTE ALIMENTARI

CON LA LEGGE 4/2011 È AMPLIATA LA TUTELA DEI CONSUMATORI. QUANDO LA NORMATIVA SARÀ A REGIME, CON I DECRETI ATTUATIVI, POTREMO SAPERE L'ORIGINE DELLA CARNE DI SUINO, DEL GRANO USATO PER LA PRODUZIONE DELLA PASTA, LA PROVENIENZA DELLA FRUTTA USATA PER LA CONFETTURA. GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA.

Con la legge 3 febbraio 2011, n. 4 *Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari* il Parlamento ha inteso assicurare ai consumatori italiani una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, introducendo l'obbligo dell'indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza. Tale disposizione nasce dalla volontà condivisa a tutti i livelli istituzionali per migliorare il livello di consapevolezza dei consumatori nelle proprie scelte alimentari e per rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

Entro qualche mese, i consumatori italiani potranno trovare nelle etichette dei *prodotti alimentari non trasformati* l'indicazione del luogo di origine o di provenienza (il Paese) di produzione dei prodotti. Per i *prodotti alimentari trasformati* si troveranno due tipi di informazioni:

- l'indicazione riguardo al luogo (il Paese) in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale
- il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Esteso l'obbligo di indicare il Paese d'origine

La novità, rispetto al passato, consiste nell'estensione dell'obbligo dell'indicazione di origine praticamente a tutti i prodotti alimentari, come ad es. carne di maiale e salumi, carne di coniglio, carne di pecora e agnello, frutta e verdura trasformate, derivati del pomodoro diversi da passata, formaggi, derivati dei cereali (pane, pasta), latte a lunga conservazione. Quando la normativa sarà a regime con i decreti attuativi, i consumatori potranno conoscere ad es. dove è stato allevato il

suino la cui carne acquista dal macellaio di fiducia, da dove proviene il grano della farina con cui è stata prodotta la pasta alimentare preferita, oppure la provenienza della frutta utilizzata per la confettura.

Come è riassunto nella *tabella*, secondo il precedente quadro giuridico l'indicazione dell'origine era già obbligatoria in tutta Europa per le carni bovine, i prodotti a base di carni bovine, la frutta, gli ortaggi, il pesce, l'olio d'oliva e il miele. Per tutti gli altri prodotti, la direttiva 2000/13/CE – che rappresenta la normativa di base per l'etichettatura di tutti i prodotti alimentari in Europa – dispone l'obbligo dell'indicazione dell'origine solo nel caso in cui l'omissione di questa indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare.

L'Italia ha quindi reso più rigorose rispetto agli altri Paesi Ue, le modalità di informazione ai consumatori circa l'origine dei prodotti, nel nome della trasparenza e della qualità, ritenendo questo un elemento utile per combattere le contraffazioni e l'agropirateria e, non ultimo, per *valorizzare il made in Italy*.



FOTO: DELLAQUILA, DATACA AGRICOLTURA

Il nostro Paese non è nuovo a questa iniziativa: con la legge 204/2004 si era già provato a estendere l'obbligo dell'indicazione dell'origine a tutti gli alimenti freschi e trasformati: la disposizione generale è stata poi abrogata nel 2007 a seguito dell'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione UE, mentre è rimasto l'obbligo per la passata di pomodoro e il latte fresco, senza però essere applicato nella pratica a causa della mancanza dei relativi decreti attuativi.

NORMATIVA CHE OBBLIGA L'INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE DEGLI ALIMENTI

| Norma comunitaria | Norme nazionali aggiuntive | Con la legge 4/2011 (dopo l'adozione dei decreti attuativi) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ortofrutta fresca: Reg. (CE) 1580/2007 della Commissione (21/12/2007) • Miele: direttiva 2001/110/CE del Consiglio (20/12/2001) • Pesce: Reg. (CE) 104/2000 del Consiglio (17/12/1999) • Uova: Reg. 1028/2006 del Consiglio (19/6/2006, stampigliatura sul guscio) • Carne bovina: Reg. (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo • Olio di oliva: Reg. (CE) 182/2009 della Commissione (6/3/2009) | <ul style="list-style-type: none"> • Latte fresco (obbligo Paese origine): legge 204/2004 con decreti ministeriali attuativi • Passata di pomodoro (obbligo Paese di origine del pomodoro impiegato): legge 204/2004 con decreto ministeriale attuativo • Carne avicola (obbligo Paese di origine): ordinanza ministero Salute del 2005 a seguito dell'influenza aviaria (procedura di infrazione Ue) | <ul style="list-style-type: none"> • Altre carni: suino, coniglio, ovicaprini ecc. • Latte UHT e tutti i prodotti lattiero-caseari • Salumi e insaccati • Prodotti trasformati a base di cereali: pasta, pane ecc. • Prodotti trasformati a base di ortofrutta: succhi di frutta, marmellate ecc. |



FOTO: DELLAQUILA, DIATECA AGRICOLTURA

italiana. Il regolamento CE/509/2006, relativo alle *specialità tradizionali garantite* (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento CE/510/2006, relativo alla protezione delle *indicazioni geografiche* (IGP) e delle *denominazioni d'origine* (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari hanno l'obiettivo di promuovere i prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche legate alla loro origine geografica. A prescindere dalla tipologia, per questi prodotti l'indicazione nella denominazione stessa dell'indicazione geografica dell'origine della materia prima (DOP) o del luogo di lavorazione, ma conoscendo da dove proviene la materia prima (IGP), è caratteristica essenziale. Questo principio è ormai consolidato: per qualunque consumatore è inconcepibile pensare che prodotti di qualità, come ad es. il Parmigiano Reggiano, possano essere prodotti al di fuori dei confini ove tradizionalmente sono prodotti, poiché questo garantisce la qualità del prodotto stesso.

Discorso diverso per la carne avicola: l'attuale obbligo, valido sul territorio nazionale, deriva da un'ordinanza del ministero della Salute adottata a seguito dell'ultima crisi causata dall'epidemia di influenza aviaria, al fine di fornire al consumatore idonei e chiari strumenti di informazione, tra cui la necessità di specificare in etichetta la sigla "IT" per indicare il Paese di provenienza (disposizione attualmente contestata dalla Ue). Infatti, nonostante la Commissione europea riconosca che l'origine debba essere indicata quando conferisce specifiche caratteristiche o quando i consumatori possono essere indotti in errore, a Bruxelles si teme che l'indicazione possa creare una classifica su presunti criteri di qualità, l'origine non è per sé una caratteristica qualitativa, turbando in questo modo la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e favorendo la rinazionalizzazione dei mercati. Pertanto, sebbene sia presto per dire che la legge 4/2011 possa causare l'apertura da parte di Bruxelles, è possibile dire che essa ha probabilmente anticipato l'obbligo dell'indicazione di origine almeno per tutte le carni fresche, obbligo che dovrebbe essere contenuto all'interno di un nuovo regolamento quadro sull'etichettatura dei prodotti alimentari che dovrebbe entrare in vigore in tutta la Ue entro il 2014.

I risultati della consultazione che la Commissione ha recentemente promosso presso ciascun portatore di interesse – sintetizzati nel cd *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di*

prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità – spingono le istituzioni europee ad adottare un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che dell'industria, con il duplice risultato di omogeneizzare i comportamenti in tutta l'Ue e di ridurre gli oneri amministrativi: questa ipotesi piace molto alle associazioni dei consumatori e alle aziende alimentari di media dimensione che desiderano proteggere e valorizzare la qualità dei propri prodotti.

La proposta di nuovo regolamento europeo

Il nuovo regolamento, di cui è già disponibile una proposta (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori* [...]), http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=196686, renderebbe obbligatoria l'indicazione di origine:

- nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento
- per le carni suine, ovine e di volatili.

Già oggi, ci sono inoltre diverse norme specifiche sull'indicazione dell'origine applicabili a specifici alimenti, che rimarranno tali anche a seguito della riforma della norma quadro europea e dell'introduzione della nuova legge

La nuova disposizione legislativa italiana, però, non sarà di rapida applicazione, poiché necessita di ulteriori numerosi provvedimenti allo scopo di declinare l'obbligo introdotto secondo le peculiarità di ciascuna filiera agroalimentare. La stessa norma, infatti, prevede l'adozione di decreti applicativi con iter molto concertativi poiché si dovrà ottenere l'accordo di diversi Ministeri, l'intesa con le Regioni e dopo aver sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e soprattutto delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare. Già stabilite, invece, le sanzioni amministrative pecuniarie per chi, a regime normativo definito, non rispettando le nuove disposizioni ponesse in vendita o mettesse altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati conformemente: da 1.600 a 9.500 euro.

Matilde Fossati, Davide Barchi

Assessorato Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie
Regione Emilia-Romagna